

Massime per Atto Ricercato: Parere di Precontenzioso n. 38 del 24/02/2011 - rif. PREC 288/10/S

Parere di Precontenzioso n. 38 del 24/02/2011 - rif. PREC 288/10/S d.lgs 163/06 Articoli 48, 73 - Codici 48.1, 73.1

I requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale per le imprese esecutrici di lavori pubblici, per i fornitori e per i prestatori di servizi, previsti, rispettivamente, dagli artt. 28, comma 1, lett. a), b) e c), del D.P.R. n. 34/2000, dall'art. 41, comma 1, lett. b) e c) e dall'art. 42, comma 1, D.Lgs. n. 163/2006 possono essere provati dai concorrenti in sede di gara mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445. La loro sussistenza è, poi, accertata dalla stazione appaltante in base all'art. 48 D. Lgs. n. 163/2006, richiedendo ai concorrenti sorteggiati e ai primi due classificati la documentazione probatoria, che gli stessi sono tenuti ad esibire a conferma delle dichiarazioni rilasciate. Nell'ambito delle verifiche ex art. 48 del Codice, ove la stazione appaltante richieda al concorrente la comprova dei requisiti dichiarati mediante l'esibizione dei relativi documenti in "originale" o "copia autentica", tale ultima locuzione deve essere letta in conformità alla disciplina di carattere generale (applicabile anche alle procedure di scelta del contraente per espressa disposizione dell'art. 77bis D.P.R. n. 445/2000) contenuta negli artt. 18 e 19 D.P.R. n. 445/2000, dal cui combinato disposto risulta che il legislatore - pur nei limiti fissati dal predetto art. 19 - ha introdotto una modalità alternativa all'autenticazione di copie, che coinvolge direttamente il soggetto privato, il quale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, può attestare, per proprio conto, che è conforme all'originale la copia di: - un documento conservato o rilasciato da una Pubblica amministrazione; - una pubblicazione; un titolo di studio; - un titolo di servizio; un documento fiscale che deve essere obbligatoriamente conservato dal privato. In tale fase di verifica, dunque, legittimamente l'operatore economico può utilizzare le modalità alternative all'autenticazione di copie, essendo tale facoltà ammessa direttamente dal legislatore e non espressamente esclusa dalla stazione appaltante.